

BANDO CAV/03/2013 - MANUTENZIONE ORDINARIA INVERNALE: SPARGIMENTO CLORURI E SGOMBERO NEVE, CAMPAGNE INVERNALI 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

Codice Identificativo Gara (CIG) 50282134A1

QUESITI

D1) In caso di un CONSORZIO UNINOMINALE o CONSORZIO ANTICONCORENZIALI costituito tra imprese, i vari consorziati alla conclusione dell'appalto di servizi, la certificazione di buona esecuzione dei lavoro (requisiti futuri), sarà unica per il CONSORZIO, oppure verranno emesse certificazione specifiche intestate al singolo consorziato.

R1) Certificato di regolare esecuzione: in caso di aggiudicazione dell'appalto ad un consorzio tra imprese, il Certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 237 del d.P.R. 207/2010 verrà emesso in favore delle singole imprese consorziate in quanto indicate dal Consorzio medesimo quali esecutrici materiali delle singole quote di servizio. È noto, infatti, come ai sensi dell'art. 37, co.4 d.lgs. 163/2006 "Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati". Ne discende, pertanto, che le prefate certificazioni di regolare esecuzione verranno emesse, in favore di ciascun operatore economico consorziato, con riferimento alle attività dallo stesso specificamente espletate.

D2) Capacità tecnico-organizzativa: il concorrente deve dimostrare di aver realizzato nel triennio precedente alla data del bando almeno a) un servizio analogo a quello del bando per un importo pari o superiore a € 3.000.000,00 oppure b) due servizi analoghi a quello del bando per un importo complessivo pari o superiore a € 5.500.000,00. Nonessendoci una capogruppo in un consorzio, che diventa esso stesso capogruppo, si ritiene che il requisito debba essere soddisfatto dal consorzio o, meglio, dalle ditte consorziate nel loro complesso. Il servizio si deve intendere, inoltre, come eseguito a favore di un committente avente le caratteristiche richieste dallo stesso punto A4) e non viene specificato in alcun punto la modalità di acquisizione del servizio stesso, assumendo rilevanza solo la natura del destinatario del servizio e la caratteristica tecnica del servizio stesso.

R2) Capacità tecnico-organizzativa: nel caso di partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto da parte di un consorzio ordinario di imprese, la clausola di cui al punto A4) del Disciplinare di Gara ai sensi della quale "Il concorrente dovrà dimostrare di aver realizzato, nel suddetto periodo, almeno uno dei servizi di cui ai seguenti punti: o punto A) - n. 1 servizio analogo di importo pari o superiore a €3.000.000,00; o punto B) - n. 2 servizi analoghi di importo complessivo pari o superiore a €5.500.000,00. ... In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (ATI) o Consorzio la capogruppo dovrà attestare di possedere almeno il 40% dei succitati requisiti e le mandanti o consorziate dovranno possedere cumulativamente la restante quota con la precisazione che ciascuna mandante o consorziata dovrà attestare di possedere almeno il 10% dei succitati requisiti", è da intendersi nel senso che almeno una delle imprese consorziate sarà tenuta ad attestare il possesso del prefato requisito partecipativo nelle modalità prescritte per la capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese strutturato in senso verticale, mentre le altre imprese consorziate dovranno fornire evidenza del possesso dei requisiti afferenti alla quota residua, ciascuna nel limite minimo del 10%. Quanto sopra, del resto, in ossequio al disposto di cui all'art. 275, co.2, d.P.R. 207/2010

ai sensi del quale “Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice, il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti”.

D3) Capacità tecnico-organizzativa: l'ultimo capoverso del punto A4) prevede dei requisiti che, in effetti, appaiono essere tipici del raggruppamento temporaneo di imprese, nella modalità di cui al c.d. raggruppamento verticale e non, invece, del consorzio (sia che questo venga inteso essere nella forma di consorzio stabile o consorzio ordinario) quando questo assume la forma del raggruppamento c.d. orizzontale. Alla luce di tale considerazione, non si vede in che modo possano essere rispettati i limiti rispettivamente del 40% e 10% dei requisiti indicati nel medesimo punto A4) quando, come sopra evidenziato, il concorrente sia un consorzio, in special modo per il richiesto limite minimo del 40% dei requisiti stessi. Il convincimento sopra espresso trova conforto, pieno e incontrovertibile, nel combinato disposto degli artt. 34, 36 o 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Si ritiene, pertanto, che quanto stabilito nell'ultimo capoverso del punto A4) attenga solo ai raggruppamenti temporanei di imprese nella forma specifica del raggruppamento verticale.

R3) Si rimanda alla risposta R2).

D4) Dotazioni Tecniche: per quanto concerne i mezzi da impegnare nel servizio, si chiede se la vetustà non superiore a dieci anni imposta nel capitolato prezzi al punto 8 sia da considerarsi condizione da ottemperare a pena di esclusione o meno e, in caso contrario, quale ne sia la portata. Avvicinandosi il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione alla gara di cui al bando in oggetto, si richiede che codesto spettabile ente voglia confermare gli orientamenti sopra espressi, al fine di meglio chiarire il testo del bando di gara per quanto riguarda il sopra citato punto A4). Quanto sopra, allo scopo di rimuovere con chiarezza ogni eventuale dubbio e di evitare ogni possibile motivo di impugnazione del bando e dei risultati della gara.

R4) Dotazioni Tecniche: con riferimento alla clausola di cui all'articolo 37, co. 4 del Capitolato Speciale d'appalto (rubricato “Oneri e obblighi speciali a carico dell'Impresa”), ai sensi della quale “Fermo restando quanto indicato nei documenti contrattuali ed in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e Prestazionale, per quanto riguarda i mezzi ed il personale da impiegare nelle operazioni affidate l'impresa, oltre a garantire la totale disponibilità in qualsiasi momento (h24) e per tutta la durata contrattuale si assume i seguenti oneri ed obblighi: - obbligo ed onere di mettere a disposizione della Società, entro il 1° novembre, autocarri (secondo le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e prestazionale) aventi vetustà non superiore a 10 anni provvisti di attacco lama, impianto elettrico funzionante e di segnaletica regolamentare”, si evidenzia come la stessa configuri un obbligo contrattuale sussistente in capo al soggetto risultato aggiudicatario all'esito della procedura di gara. Ne discende, dunque, che i concorrenti, in sede di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di affidamento, non risultano tenuti a dimostrare la disponibilità dei riferiti mezzi i quali, invero, dovranno essere messi a disposizione di CAV S.p.A. da parte dell'operatore economico risultato aggiudicatario – nonché firmatario del Contratto d'appalto – entro la data del 1 novembre di ogni anno. Posto, dunque, che la riferita clausola del Capitolato Speciale d'appalto non può configurare una causa di esclusione dalla procedura di affidamento, va, d'altro lato, precisato come l'eventuale inadempimento contrattuale derivante dalla inosservanza della medesima potrà assumere

rilevanza quale causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo di cui all'art. 136, D. Lgs. 163/2006.

D5) In riferimento al punto Titolo 3 del Disciplinare di gara punto A3 per capacità economica-finanziaria, si chiede l'importo che dovrà essere attestato all'istituto bancario e se, in caso di consorzio, le capacità dei singoli consorziati saranno considerate nella loro sommatoria in percentuale del lavoro svolto.

R5) Con riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria di cui al Titolo 3, Punto A3 del Disciplinare di gara, si precisa che l'importo indicante il fatturato globale d'impresa realizzato negli anni 2010/2011/2012, non dovrà essere inferiore ad € 5.681.511,90. Nel caso di partecipazione alla procedura di affidamento da parte di un consorzio ordinario di concorrenti, il possesso del riferito requisito partecipativo potrà essere dimostrato, come del resto precisato dal medesimo Punto A3, a mezzo del cumulo dei requisiti di fatturato di ciascuna impresa consorziata, a prescindere dalle prestazioni espletate dalle singole imprese nell'esecuzione del servizio in oggetto. Le dichiarazioni potranno essere rese con riguardo a ciascun operatore economico componente il Consorzio, ovvero unitariamente nei confronti del consorzio stesso, riportando indicazione di tutti gli operatori economici che vi partecipano.

D6) Per quanto riguarda il punto A4) capacità tecnico-professionale: in caso di partecipazione in ATI il requisito del 40% della capogruppo deve riferirsi sia all'importo servizio analoghi (€5.681.511,90) e sia il servizio punto A) € 3.000.000,00 o B) € 5.500.000,00? Oppure il servizio analogo A) o B) deve essere posseduto dalla capogruppo per l'importo complessivo pari al 100%?

R6) Capacità tecnico-professionale: nel caso di partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto da parte di una ATI, la clausola di cui al punto A4) del Disciplinare di Gara ai sensi della quale *“Il concorrente dovrà dimostrare di aver realizzato, nel suddetto periodo, almeno uno dei servizi di cui ai seguenti punti: o punto A) - n. 1 servizio analogo di importo pari o superiore a €3.000.000,00; o punto B) - n. 2 servizi analoghi di importo complessivo pari o superiore a €5.500.000,00. ... In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (ATI) la capogruppo dovrà attestare di possedere almeno il 40% dei succitati requisiti e le mandanti dovranno possedere cumulativamente la restante quota con la precisazione che ciascuna mandante o consorziata dovrà attestare di possedere almeno il 10% dei succitati requisiti”*, è da intendersi nel senso che la capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese (ATI), deve attestare il possesso del prefato requisito partecipativo nelle modalità prescritte (almeno il 40%), mentre le altre imprese raggruppate dovranno fornire evidenza del possesso dei requisiti afferenti alla quota residua, ciascuna nel limite minimo del 10%. Quanto sopra, del resto, in ossequio al disposto di cui all'art. 275, co.2, D.P.R. 207/2010 ai sensi del quale *“Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice, il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti”*.